



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli  
affari generali ed il personale*

*Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità  
portuali, le infrastrutture portuali  
ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*

*Divisione 2*

*dg.vptm-drv2@pec.mit.gov.it*

Avv. Massimo Baldini  
Via Ugo Foscolo n.63  
55049 Viareggio (LU)

OGGETTO: richiesta chiarimenti

Come noto le concessioni demaniali marittime per finalità turistico - ricreative, in corso di esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.194 del 2009, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 (e cioè il 30 dicembre 2009) ed in scadenza entro la data del 31 dicembre 2015, versano in regime di proroga *ex lege* con scadenza al 31 dicembre 2020. Tale regime giuridico - resosi necessario, nelle more dell'approvazione della normativa di riordino della materia, su cui il Governo italiano si è impegnato a fronte della chiusura della procedura di infrazione dell'UE - costituisce una deroga di carattere straordinario e, dunque, temporaneo del sistema ordinario di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali - per come delineato dalla normativa comunitaria ( direttiva servizi cd Bolkestein) e dalla Commissione europea che, in più occasioni, ha fatto presente la necessità di espletare procedure ad evidenza pubblica per l'assentimento di dette concessioni.

Per quanto riguarda i quesiti posti, per le vie brevi, al di là del fatto che la materia delle concessioni turistico-ricreative è stata da tempo trasferita alle amministrazioni locali, si ricorda che la durata delle concessioni demaniali è connessa alla tipologia e agli investimenti presentati.

La normativa attuale prevede, infatti, la possibilità di richiedere *ex novo* una concessione demaniale fino a venti anni, in funzione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare (art.1, comma 253 della legge n.296/2006).

Quindi per poter ottenere quanto da lei prospettato, a normativa vigente, bisognerebbe che venisse rilasciata al concessionario una nuova concessione per la durata connessa all'investimenti o al termine della concessione oggi assentita e previo esperimento dell'istruttoria, volta a verificare la sussistenza delle condizioni per il rinnovo della concessione o, se la concessione è in essere, con rinuncia della precedente. Altrimenti si eluderebbe la legge che prevede la proroga *ex lege* delle concessioni fino al 2020.

Dc **SCARCHILLI**  
**PATRIZIA**

PATRIZIA SCARCHILLI  
21 dic 2015 16:12